



Nuovi requisiti per i movimenti di equidi tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE a partire dal 18 ottobre 2021

«Marchio di convalida» nel passaporto per equidi autorizza alle certificazioni ufficiali TRACES fino a 30 giorni

Come in passato, per ogni movimento (transfrontaliero) di equidi sarà richiesto un certificato veterinario ufficiale. **Ora** tali certificati devono essere registrati **in ogni caso in TRACES**.

Tuttavia, per gli equidi con un «marchio di convalida» nel passaporto, il certificato e la notifica TRACES sono validi per «molteplici movimenti fino a 30 giorni».

Il marchio di convalida secondo l'opzione di cui all'articolo 65 paragrafo (1) lettera i comma i del regolamento delegato UE 2019/2035 [oppure di cui all'art. 92 par. (2) lett. **a**] del regolamento delegato (UE) 2020/688] può essere inserito nel passaporto per equidi dal veterinario ufficiale designato dai servizi veterinari cantonali alle seguenti condizioni:

- gli equidi sono vaccinati regolarmente (a intervalli non superiori a un anno) contro l'influenza (influenza equina);
- sono visitati da un veterinario almeno due volte all'anno (è possibile includere nel conteggio le visite per le vaccinazioni e gli esami per i movimenti verso gli Stati membri dell'UE o i Paesi terzi);
- nell'azienda di provenienza (ovvero nell'«azienda di detenzione di animali da compagnia», dove l'equide è «abitualmente tenuto») non avviene la riproduzione naturale, tranne, se necessario, in locali separati destinati a questo scopo;
- nell'azienda di provenienza sono rispettati i requisiti del diritto in materia di epizootie (compresa l'identificazione, la registrazione e il traffico di animali), protezione degli animali e medicinali veterinari.

Il rispetto di queste condizioni deve essere documentato in modo comprensibile. Il marchio di convalida è valido per quattro anni. Se i requisiti non sono (o non sono più) soddisfatti, viene cancellato o rifiutato il rinnovo.

Modello del marchio di convalida nel passaporto per equidi (svizzero)

Visa des Zolls und anderer Behörden
Visas administratifs et douaniers
Visti della dogana e di altre autorità
Official endorsements by customs and other authorities

"equine in line with the provisions set out in
Art. 65 (1)(i)(i) of Delegated Regulation (EU)
2019/2035" (valid 4 years from signature)

Official Veterinarian (Name)

MAX Mustermann

Date (dd/mm/yyyy) / Signature

21.04.2021 h r



(I passaporti per equidi rilasciati nell'UE a partire dal 28 gennaio 2022 devono contenere una sezione speciale per l'inserimento del marchio di convalida, v. *regolamento di esecuzione (UE) 2021/963* > art. 46–47 e allegato II parte 1 sezione 3)

In caso di domande rivolgersi all'ufficio veterinario competente.

Regolamenti UE «movimenti intracomunitari» di equidi validi dal 21.4.2021 (> applicabile in pratica dal 18 ottobre 2021)

Alcuni principi sono disciplinati nel **regolamento** di base **2016/429** relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale, AHL).

Le disposizioni vigenti dal 21 aprile 2021 applicabili ai movimenti di equidi sono sancite primariamente nel **regolamento delegato (EU) 2020/688** della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova.**

I modelli dei certificati disponibili in TRACES-NT (New Technology) (e in seguito anche applicabili) dal 18.10.2021 sono pubblicati nel **regolamento di esecuzione (UE) 2021/403**. Per i «movimenti intracomunitari» di equidi vivi, i modelli sono «EQUI-INTRA-IND» ed «EQUI-INTRA-CON».

Inoltre, il seguente regolamento delegato contiene anche alcuni elementi rilevanti per il traffico equino: **regolamento delegato (UE) 2019/2035** della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova**

Estratti dal diritto UE «Marchio di convalida e regolamentazione dei 30 giorni per i movimenti di equidi»

Regolamento delegato UE 2019/2035

Articolo 65

Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti

1. Il documento unico di identificazione a vita contiene almeno le seguenti informazioni:

....

i) se del caso:

*i) il **marchio di convalida** rilasciato e inserito nel documento unico di identificazione a vita dall'autorità competente, o dell'organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, che attesti che l'animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell'assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti, con possibilità di rinnovo del periodo di validità del marchio di convalida rilasciato; o*

**ii) la licenza rilasciata e inserita nel documento unico di identificazione a vita, per un periodo non superiore a quattro anni, dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, che attesti che sono effettuate almeno due visite all'anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare la vaccinazione periodica contro l'influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi, con possibilità di rinnovo del periodo di validità della licenza rilasciata.*

Articolo 92

Deroga alla durata di validità del certificato sanitario

1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 3, in caso di trasporto di animali via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

*2. Sempre in deroga all'articolo 91, paragrafo 3, **il certificato per gli equini** di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), **ha una validità di 30 giorni purché:***

*a) l'equino che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 **comprendente un marchio di convalida** rilasciato dall'autorità competente, o dall'organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, per attestare che l'animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente **come stabilimento a basso rischio sanitario** per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell'assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti;*

o

**b) l'equino registrato che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, e che attesti che sono effettuate almeno due visite all'anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare le vaccinazioni periodiche contro l'influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi.*

3. Durante il periodo di validità il certificato di cui al paragrafo 2 è sufficiente per

a) più ingressi in altri Stati membri;

b) il rientro nello stabilimento di partenza ivi indicato

** Questa opzione alternativa non è prevista per il momento. Secondo la Federazione svizzera sport equestri, le licenze non vengono registrate nei passaporti per equidi.*